



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI

P.zza Repubblica, 16

Tel. 055.9194759/47/62/09

Fax. 055.973401

Part. IVA 00231100512

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(PROVINCIA DI AREZZO)

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

(ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016)

Indice

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.....	3
CAPO I.....	4
Principi generali.....	4
Art. 1 Destinazione del fondo.....	4
Art. 2 Destinatari	4
Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro	5
Art. 4 Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	5
Art. 5 Modulazione del fondo.....	6
Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	6
Art. 7 Suddivisione in lotti	6
Art. 8 Disciplina delle varianti.....	7
Art. 9 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	7
CAPO II.....	9
Fondo per acquisizione di servizi e forniture	9
Art. 10 Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo	9
Art. 11 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture.....	9
Art. 12 Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo.....	9
Art. 13 Graduazione del fondo incentivante	10
Art. 14 Modalità di definizione del fondo incentivante	10
Art. 15 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	10
CAPO III.....	12
Norme comuni.....	12
Art. 16 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo	12
Art. 17 Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	12
Art. 18 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	12
Art. 19 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 20 Principi in materia di valutazione	13
Art. 21 Coincidenza di funzioni.....	14
Art. 22 Funzioni articolate e singole	14
Art. 23 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	15
Art. 24 Liquidazione dell’incentivo	15
Art. 25 Conclusione di singole operazioni	16
Art. 26 Liquidazione - limiti.....	16

Art. 27 Informazione e confronto.....	16
CAPO IV Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 28 Campo di applicazione e disciplina transitoria	17

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 15/11/2018 con le seguenti OO.SS.:

Sigle Provinciali:

CISL FP

CIGL FUNZIONE PUBBLICA

CSA

R.S.U. dell'Ente:

sig. Carlo Mazzeschi

sig. Cioli Angelo

sig. ra Bucci Francesca

sig. ra Schincaglia Cristina

sig. ra Rossi Laura

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;

- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17

Art. 7 Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali e a rete	
Sino a 1.000.000,00 euro	percentuale del 2 %
da euro 1.000.001,00 a 1.500.000,00 (importo di cui al punto precedente)	percentuale del 1.5%
da euro 1.500.001,00 all'importo uguale o inferiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1.0%

importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 0.75%
---	-----------------------

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2 %;
- b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1.5 %.

Art. 8 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Prestazione Percentuale	
1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25 %
2	Programmazione della spesa per investimenti	5 %
3	Verifica preventiva della progettazione	10 %
4	Verifica e predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure suddivise come segue:	15%
4.1	Personale interno all'amministrazione	

4.2	Personale della C.U.C interno all'amministrazione che bandisce la gara	
5	Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	35 %
6	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	10%
TOTALE INCENTIVO PER LAVORI		100%

CAPO II

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture di importo fino a 10.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
3. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 11 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 12 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Opzioni possibili:
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;

- in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 13 Graduatoria del fondo incentivante

1. La graduatoria della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

a) da 40.000 all'importo uguale o inferiore alla soglia comunitaria 2 %; (a seconda dell'opzione di cui agli artt. 13 e 16)

b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000,00: 1,5 %;

c) per importi superiori all'importo di cui alla lettera b) 1.0%.

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 14 Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 15 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione		Percentuale
1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25 %
2	Programmazione della spesa	5 %

3	Predisposizione e controllo delle procedure di bando suddivise come segue:	35%
3.1	Personale interno all'amministrazione	
3.2	Personale della C.U.C interno all'amministrazione che bandisce la gara	
4	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità (da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori	35 %
	TOTALE SERVIZI/FORNITURE	100,00%

CAPO III

Norme comuni

Art. 16 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 17 Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata sulle effettive prestazioni svolte dai dipendenti interni.

Art. 18 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato **delle percentuali** come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificchino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificchino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Nel caso in cui le procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture

siano effettuate mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e/o attraverso adesioni CONSIP il compenso di cui al punto 3 dell'art. 15 non è dovuto

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 20 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 21 Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5 % sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d); f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 22 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio

Art. 24 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte

4. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità

6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 25 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
- d) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l’emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 26 Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione.

Art. 27 Informazione e confronto

L’ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.